



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

PROVINCIA DI VERONA

n. 15 del 31/01/2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIANTE n. 2 AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO APPROVATO CON D.C.C. N.30/2005 e SUCCESSIVAMENTE PROROGATO CON D.G.C. N.22/2016. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 11.30 nell'apposita sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Graziella Manzato e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri:

	Presenti	Assenti
1 - MANZATO GRAZIELLA - Sindaco	X	
2 - TRUNCALI ALESSANDRA - Assessore	X	
3 - BERTOLASO FABRIZIO - Assessore	X	
4 - ALLEGRI GIANDOMENICO - Assessore	X	
5 - GRANADOS ISABEL CRISTINA - Vicesindaco	X	
6 - TRIVELLATI NICOLA - Assessore Esterno	X	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa STAGNOLI DANIELA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proponente: GIANDOMENICO ALLEGRI

Oggetto: **VARIANTE n. 2 AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO APPROVATO CON D.C.C. N.30/2005 e SUCCESSIVAMENTE PROROGATO CON D.G.C. N.22/2016. APPROVAZIONE.**

Premesso che:

- In data 17/5/2005 è stato approvato con D.C.C. n.30 il Piano di Recupero (P.d.R.) sulle aree catastalmente censite al fg.24 mapp. n. 824 che prevedeva i seguenti interventi:
 - realizzazione di un nuovo fabbricato con superficie coperta di mq.1.963, composto da zona allevamento bovini da carne (mq.1.566,50) e un locale magazzino (mq.396,50), con concimaia nelle vicinanze;
 - manutenzione straordinaria dei fabbricati 3-8-10 ad uso stalla e dei fabbricati 4-5-11 ad uso depositi;
 - manutenzione e/o ristrutturazione dei fabbricati abitativi 1 e 2;
 - demolizione di un'area pavimentata leggermente interrata ad uso deposito aperto di foraggio;
 - sistemazione degli spazi aperti e delle aree verdi esistenti posizionando filari di alberature di perimetrazione della zona cortiva, pavimentazioni attorno alle abitazioni e stesa di ghiaino nelle zone soggette a viabilità interna.
- A seguito di tale approvazione veniva sottoscritto in data 24/5/05 un atto unilaterale d'obbligo, sostitutivo della convenzione urbanistica prevista dalla normativa, con il quale i predetti titolari del piano si impegnavano a realizzare nell'arco di 10 anni dalla data dell'atto medesimo gli interventi sopra illustrati; tale convenzione (atto unilaterale d'obbligo), stipulata il 24/5/2005, prevedeva la scadenza decennale del Piano (in data 24/5/2015). In data 13/5/2015 con prot. n.7976 è stato richiesto il rinnovo del Piano, intendendosi l'applicazione dell'art.20 comma 17 della L.R. n.11/04, che prevede la prorogabilità delle previsioni del PUA per 5 anni oltre la data di scadenza;
- In data 13/10/2014 prot. n.15879 è stata presentata una prima richiesta di variante che riguardava modifiche da apportare alle previsioni edilizie di uno dei fabbricati, demolendo completamente l'edificio e ricostruendo la stessa volumetria con sagoma diversa. Per realizzare questo tipo di intervento, si chiedeva la modifica del grado di protezione attribuito al fabbricato, da 4 (ristrutturazione globale) a 6 (costruzione in sostituzione, come già previsto dalle norme del Piano di Recupero) e inoltre di poter costruire fino a ml.10,00 dal confine stradale di via Dossobuono;
- In data 22/01/2015 il progetto è stato sottoposto alla Commissione Edilizia Comunale, che lo ha approvato con le seguenti prescrizioni: "Si prescrive che l'edificio in progetto sia posizionato ortogonalmente all'edificio 3 e parallelamente all'edificio 1" e dato atto che il progetto è stato adeguato a tale prescrizione;
- La normativa comunitaria, nazionale e regionale (D.lgs. n.152/06 e D.lgs. n.4/08) prevede, all'interno della procedura di predisposizione e approvazione di documenti pianificatori, una specifica procedura di analisi e verifica degli impatti ambientali derivanti dall'attuazione di piani e programmi o loro varianti (VAS).
Con Deliberazione n.791 del 31.3.2009 la Giunta Regionale ha stabilito le procedure da seguire per la verifica di assoggettabilità alla VAS. Poiché il progetto originario di PUA non era stato sottoposto a procedura di VAS, doveva esserlo necessariamente la sua variante, come previsto dal Parere n.73 del 2/7/2013 (la cui presa d'atto è avvenuta con DGR Veneto n.1717 del 3/10/2013) avente ad oggetto: "*Linee di indirizzo applicative a seguito della Sentenza n.58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.40 comma 1 della L.R. Veneto 6/4/2012 n.13, nella parte in cui aggiunge la lettera A) del comma 1-bis all'art.14 della Legge della Regione Veneto 26/6/2008 n.4*". In tale parere è prescritto al punto 5.a) che i "*PUA adottati di PRG non sottoposti a VAS devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità*";

- Effettuate tutte le verifiche tecniche ed ambientali previste dalla normativa, con delibera della Giunta Comunale n. 22 del 11/2/2016 è stata approvata una prima variante al citato Piano Urbanistico Attuativo con contestuale proroga dei termini di validità dello stesso, cui ha fatto seguito il rilascio del PdC n. 48/17 in data 07.08.2018 che ha autorizzato i lavori demolizione e ricostruzione del fabbricato residenziale esistente;
- In data 24.01.2018 con prot. 1186 i proprietari depositavano un progetto di variante al predetto PdC che prevede una nuova diversa localizzazione del predetto fabbricato residenziale, al di fuori della sagoma prevista nella citata variante al P.U.A., rendendo quindi necessaria una seconda variante localizzativa dell'edificio
- Con delibera della Giunta Comunale n. 166 dell'11.10.2018 è stata quindi adottata una seconda variante al P.U.A. e sono state conseguentemente esperite tutte le procedure previste dall'art. 20 della L.R. 11/04 (pubblicazione) e sulla entro i termini previsti NON SONO pervenute OSSERVAZIONI;
- Verificata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis D.Lgs 267/2000);
- Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 6 del DPR. 62/13 e del Codice di comportamento comunale non ci sono alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento.

Considerato che:

- con riferimento alla variante adottata non si è ritenuto necessario procedere ad una nuova verifica di assoggettabilità a VAS trattandosi di uno spostamento minimale del sedime del fabbricato, già oggetto di valutazione negativa con la prima citata variante al P.U.A.;
- per le medesime sopra citate ragioni non è stato ritenuto necessario procedere alla Valutazione di Incidenza Ambiente (V.Inc.A);
- già in sede di ritiro del PdC 48/17 il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 16 comma 4 lett. d-ter del D.P.R. 380/01, il Contributo di sostenibilità Ambientale previsto dalla delibera consiliare n. 100 del 2016;

la documentazione tecnico-progettuale della variante, così come predisposta dai richiedenti, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale è costituita da:

- Relazione tecnica
- Tavola 1 – Tavola unica di progetto

Vista

la Legge Regionale n.11/2004 art. 20 e ricordato che al comma 4 si prevede che i P.U.A. vengano approvati dalla Giunta Comunale

la Direttiva Comunitaria n.42/2001/CE ed il D.Lgs n.152/2006 così come modificato dal D.Lgs n.4/2008;

SI PROPONE

- di dare atto che quanto in premessa esposto costituisce parte integrante, formale e sostanziale della presente proposta di delibera;
- di dare atto che nel periodo previsto dall'art. 20, comma 3, della L.R. 11/2004 non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni concernenti la Variante al Piano di Recupero di iniziativa privata in premessa individuato, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 dell'11/10/2018;
- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. n.11/2004, la Variante n. 2 al citato Piano Urbanistico Attuativo, composto dagli elaborati allegati alla presente, quale parte integrante formale e sostanziale, costituiti da:

- Relazione tecnica
 - Tavola 1 – Tavola unica di progetto
-
- di demandare ai competenti uffici comunali le procedure di pubblicazione finale del PUA approvato in applicazione delle citate disposizioni di legge, dando atto che, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n. 11/2004, il piano urbanistico attuativo approvato va depositato presso la Segreteria del Comune;
 - di confermare che non deve essere corrisposto alcun contributo di sostenibilità ambientale ex art.16 comma 4 lettera d-ter del DPR n.380/01 e ss.mm.ii.

OGGETTO: VARIANTE n. 2 AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO APPROVATO CON D.C.C. N.30/2005 e SUCCESSIVAMENTE PROROGATO CON D.G.C. N.22/2016. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, corredata dei prescritti pareri a norma dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Ritenuto che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che per relationem si ritengono recepite nel presente provvedimento.

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PROVINCIA DI VERONA

ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto VARIANTE n. 2 AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO APPROVATO CON D.C.C. N.30/2005 e SUCCESSIVAMENTE PROROGATO CON D.G.C. N.22/2016. APPROVAZIONE.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000

PARERE PER REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 29/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PAOLO SARTORI

Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31/01/2019

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO
Graziella Manzato

IL SEGRETARIO COMUNALE
Daniela Stagnoli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/02/2019, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.

L'INCARICATO COMUNALE
Francesca Aldegheri

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
- ⊗ Diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Daniela Stagnoli